

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

Vigente al: 15-5-2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742;

Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, da facolta' al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessita', di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato piu' rappresentativi a livello nazionale, e' stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'interno:

EMANA

il seguente decreto:

NUOVO ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE
DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1.

Compiti della banda musicale

1. La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.
2. Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a

rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

3. Essa puo' essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

Art. 2.

Dipendenza ed impiego

1. La banda musicale della Polizia di Stato e' un organismo alle dipendenze della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'impiego secondo le modalita' previste dall'art. 3.

Art. 3.

Modalita' d'impiego

1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.

3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

((5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attività musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attività musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalita' di reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attività di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.))

6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto purché rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.

((8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, puo' essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.))

Art. 4.

Attività musicali e d'archivio

1. Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in

sua sostituzione, il vice direttore.

2. I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attivita'.

Art. 5.

Regolamento della banda musicale

1. Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato e' stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo.

1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.

2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari. **(2)((5))**

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

AGGIORNAMENTO ((5))

La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, non prevede piu' l'abrogazione degli artt. 6 comma 2, 31 e 33.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Art. 7.

Organico

1. La dotazione organica della banda musicale della Polizia di Stato e' cosi' determinata:

- a) un maestro direttore;
- b) un maestro vice direttore;
- ((c) centotre orchestrali)).**

2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

Art. 8.

Ruoli

1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di

Stato sono i seguenti:

- a) ruolo del maestro direttore: un posto;
- b) ruolo del maestro vice direttore: un posto;
- ((c) ruolo degli orchestrali: centotré posti)).

2. I ruoli di cui del presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge delle attività tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 9.

(((Ruolo del maestro direttore).))

((1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- maestro direttore - direttore tecnico capo;
- maestro direttore - direttore tecnico superiore;
- maestro direttore - primo dirigente tecnico.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.))

Art. 10.

(((Ruolo del maestro vice direttore).))

((1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche:

- maestro vice direttore - direttore tecnico principale;
- maestro vice direttore - direttore tecnico capo.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.))

Art. 11

(((Ruolo degli orchestrali)

1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

I Parte:

- I Parte A
- I Parte B

II Parte:

- II Parte A
- II Parte B

III Parte:

- III Parte A
- III Parte B

2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.))

Art. 12.

Nomina a maestro direttore

1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché

del diploma di strumentazione per banda.

2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

3. Il vincitore del concorso e' nominato maestro direttore in prova della banda musicale.

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.((2))

 AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

Art. 12-bis.

((*Progressione di carriera del maestro direttore*).))

((1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.

2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.))

Art. 13.

Nomina a maestro vice direttore

1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

3. Il vincitore del pubblico concorso e' nominato maestro vice direttore in prova.

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.((2))

 AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

Art. 13-bis.

((*Progressione di carriera del maestro vice direttore*).))

((1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene

con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.

2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.)

Art. 14

(Nomina ad orchestrale)

1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.

4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

Art. 15.

Corsi informativi

1. Le modalita' di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

Art. 15-bis

((Progressione.

1. La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita' senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.))

Art.15 ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art.15 quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 15 quinquies

(((Orchestrale primo livello «coordinatore»))

((1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.

2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

Art.15 sexies

(((Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)

1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.))

Capo II

Art. 16.

Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore.

1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli ((12 e 13)) e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da:

a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza che la presiede;

b) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

c) un insegnante di composizione presso un conservatorio statale;

d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o due esperti della materia.

2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 17.

(((Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)))

1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo

14 e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da:

a) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

b) un funzionario direttivo con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;

d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale e' bandito il concorso.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 18.

Concorso per la nomina a maestro direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, cosi' distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti suddetti.

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 19.

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 sostengono le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti.

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 20.

((*Concorso per la nomina ad orchestrale*))

1. I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;

c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.

2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 21.

Valutazione dei titoli

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D.

Art. 22.

**((Modalita' di svolgimento del concorso per
le nomine ad orchestrale))**

1. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.

Art. 23.

Modalita' di svolgimento dei concorsi
e giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica

1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n: 904.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psicofisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Art. 24.

Titoli di preferenza e di precedenza

1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato.

TITOLO III

NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25.

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria

1. Per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato, si applicano le norme in vigore per il personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 26.

Divisa

1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale indossano, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, la divisa prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 27.

Commissioni per il personale della banda musicale
della Polizia di Stato

1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli *((orchestrali))* della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Art. 28.

Cause di cessazione dal servizio

1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

((3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.

3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.))

----- AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

Art. 29.

Limiti di eta'

1. Gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di eta'.

TITOLO IV INQUADRAMENTI

Art. 30.

Inquadramento degli esecutori della banda musicale

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, assunto ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 8 giugno 1971, n. 438, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale della Polizia di Stato e' inquadrato in relazione allo strumento suonato e al periodo complessivo di servizio prestato, nel ruolo degli esecutori della banda musicale, nella parte o qualifica corrispondente, secondo l'allegata tabella E e conservando, ai fini della progressione economica di cui all'allegata tabella G, l'anzianita' di servizio maturata alla suddetta data.

2. Qualora l'inquadramento comporti l'inserimento in una parte o qualifica inferiore a quella precedentemente rivestita, l'appartenente ai ruoli della banda musicale conserva il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultava inserito in base alla tabella B annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

Art. 31.

Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 30, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di inquadramento, puo' chiedere di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2. A tal fine il suddetto personale conserva la qualifica rivestita e l'anzianita' maturata per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

3. Fino a quando le esigenze di servizio della banda musicale non saranno soddisfatte con il personale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dal presente decreto legislativo, il personale di cui al comma 1 continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui e' adibito nell'ambito della banda musicale della Polizia di Stato.(2)((5))

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

AGGIORNAMENTO ((5))

La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f)che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, non prevede piu' l'abrogazione degli artt. 6 comma 2, 31 e 33.

Art. 32.

Inquadramento degli aggregati

1. Il personale della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale in qualita' di aggregato, quale appartenente all'ex fanfara, puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo, nella terza parte B del ruolo degli esecutori, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilita' di altrettanti posti nella stessa terza parte B.

2. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli esecutori della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Art. 33.

((Titolari degli strumenti soppressi).))

((1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.))

----- AGGIORNAMENTO (2)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

----- AGGIORNAMENTO (5)

La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu' (con l'art. 6, comma 5, lettera f)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 34.

Norme transitorie per gli esecutori

1. Il personale della banda musicale che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, compiti propri di una parte o qualifica superiore a quella nella quale viene inquadrato ai sensi dell'articolo 30, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica.

2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

Art. 35.

Norme transitorie per il maestro direttore

1. L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro direttore, puo', a domanda, essere inquadrato nel

ruolo del maestro direttore della banda, previo il superamento di una prova musicale.

2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte alle funzioni proprie del maestro direttore della banda e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 38.

Art. 36.

Norme transitorie per il maestro vice direttore

1. L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro vice direttore, puo', a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro vice direttore previo il superamento di una prova musicale.

2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte alle funzioni proprie del maestro vice direttore della banda e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

Capo II

Art. 37.

Prove musicali

1. Il personale che intenda sostenere le prove musicali previste dai precedenti articoli, deve inoltrare specifica istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Le prove sono preordinate all'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ruolo, parte o qualifica, con riguardo all'attivita' effettivamente svolta dal personale in servizio nella banda musicale all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 38.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice delle prove musicali di cui all'articolo 37, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' costituita da:

a) un dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) un funzionario direttivo con qualifica di vice questore aggiunto, o equiparata, in servizio presso lo stesso Dipartimento;

c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione di cui uno esperto per lo strumento il quale si effettua la prova.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 39.

Prova musicale per gli esecutori

1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, dovra' sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato.

2. Per l'accesso alla terza parte A, la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 40.

Prove musicali per il maestro direttore

ed il maestro vice direttore

1. Per accedere al ruolo del maestro direttore della banda musicale, il personale di cui agli articoli 35 e 36 deve sostenere una prova musicale così articolata:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo od orchestra, da svolgere in tempo massimo di diciotto ore;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in tempo massimo di diciotto ore;

c) concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Per accedere al ruolo del maestro vice direttore il personale di cui al comma 1 dell'art. 34 deve sostenere le seguenti prove:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

Art. 41.

Punteggio di merito

1. Le prove di cui all'art. 40 si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

Capo III

Art. 42.

Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

1. All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, nonché del materiale bandistico e del repertorio musicale, si provvede secondo le disposizioni vigenti.

Art. 43.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 24 aprile 1982, n. 337.

TABELLA A

((ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

n. 3 Flauti

n. 1 Ottavino

n. 3 Oboe

n. 1 Corno inglese

n. 2 Clarinetti piccoli Mib

n. 22 Clarinetti soprani Sib

n. 4 Clarinetti contralti Mib

n. 3 Clarinetti bassi Sib

n. 2 Fagotti

n. 1 Saxofono soprano Sib

n. 4 Saxofoni contralti Mib

n. 2 Saxofoni tenori Sib

n. 2 Saxofoni baritoni Mib
 n. 1 Saxofono basso Sib
 n. 8 Corni
 n. 4 Trombe Sib
 n. 2 Trombe Fa-Mib
 n. 4 Tromboni tenori
 n. 1 Trombone basso in Fa
 n. 2 Flicorni sopranini Mib
 n. 4 Flicorni soprani Sib
 n. 2 Flicorni contralti Mib
 n. 3 Flicorni tenori Sib
 n. 3 Flicorni bassi Sib
 n. 2 Flicorni bassi gravi in Fa
 n. 4 Flicorni c/bassi Sib
 n. 3 Contrabbassi a corde
 n. 1 Pianoforte
 n. 1 Chitarra
 n. 1 Arpa
 n. 1 Timpano
 n. 2 Tamburi
 n. 2 Piatti
 n. 2 Grancasse

Nota: continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti:

- 1) 2° Clarinetto piccolo Lab
 - 2) 2° Saxofono soprano Sib
 - 3) 1ª Tromba in Sib basso
-))

((8))

TABELLA B

((RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A - n. 11

- 1) 1° Flauto
- 2) 1° Oboe
- 3) 1° Clarinetto piccolo Mib
- 4) 1° Clarinetto soprano Sib solista n. 1
- 5) 1° Corno
- 6) 1ª Tromba Sib
- 7) 1° Trombone tenore
- 8) 1° Flicorno sopranino Mib con l'obbligo della 1ª cornetta
- 9) 1° Flicorno soprano Sib con l'obbligo della 1ª cornetta e della fila
- 10) 1° Flicorno tenore Sib con l'obbligo del 1° flicorno basso
- 11) 1° Flicorno basso Sib

Prime parti B - n. 17

- 1) 1° Clarinetto soprano Sib spalla n. 2
- 2) 2° Clarinetto soprano Sib n. 1

- 3) 1° Clarinetto contralto Mib
- 4) 1° Clarinetto basso Sib
- 5) 1° Fagotto
- 6) Saxofono soprano Sib con l'obbligo del saxofono contralto Mib
- 7) 1° Saxofono contralto Mib
- 8) 1° Saxofono tenore Sib
- 9) 3° Corno con l'obbligo del primo
- 10) 1ª Tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib
- 11) 2° Flicorno sopranino Mib con l'obbligo della 1ª cornetta e della fila
- 12) 1° Flicorno contrabbasso Sib
- 13) 1° Contrabbasso con l'obbligo della 5ª corda (*)
- 14) Pianoforte con l'obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio
- 15) Arpa con compiti di archivio
- 16) Timpano con l'obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.)
- 17) Strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l'obbligo dei timpani

Seconde parti A - n. 18

- 1) Ottavino con l'obbligo del flauto
- 2) Corno inglese con l'obbligo dell'oboe
- 3) 2° Clarinetto piccolo Mib con l'obbligo del clarinetto piccolo Lab
- 4) 1° Clarinetto soprano Sib n. 3
- 5) 1° Clarinetto soprano Sib n. 4
- 6) 1° Clarinetto soprano Sib n. 5
- 7) 1° Clarinetto soprano Sib n. 6
- 8) 2° Clarinetto soprano Sib n. 2
- 9) 2° Saxofono contralto Mib con l'obbligo del saxofono soprano Sib
- 10) 1° Saxofono baritono Mib
- 11) 2° Corno
- 12) 2ª Tromba Sib con l'obbligo del trombino Sib / La
- 13) 2° Flicorno soprano Sib con l'obbligo della cornetta
- 14) 1° Flicorno contralto Mib con l'obbligo della cornetta
- 15) 2° Flicorno tenore Sib con l'obbligo del flicorno basso
- 16) 1° Flicorno basso grave in Fa
- 17) Chitarra con l'obbligo della chitarra bassa e con compiti di archivio
- 18) 1° Tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione

Seconde parti B - n. 18

- 1) 2° Flauto con l'obbligo dell'ottavino
- 2) 2° Oboe con l'obbligo del corno inglese
- 3) 1° Clarinetto soprano Sib n. 7
- 4) 1° Clarinetto soprano Sib n. 8
- 5) 1° Clarinetto soprano Sib n. 9
- 6) 1° Clarinetto soprano Sib n. 10
- 7) 2° Clarinetto soprano Sib n. 3
- 8) 2° Clarinetto contralto Mib
- 9) 2° Clarinetto basso Sib
- 10) 2° Fagotto con l'obbligo del controfagotto
- 11) 4° Corno con l'obbligo del secondo
- 12) 2ª Tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib

- 13) 2° Trombone tenore
- 14) Trombone basso in Fa
- 15) 2° Flicorno basso Sib
- 16) 2° Flicorno contrabbasso Sib
- 17) 2° Contrabbasso con l'obbligo della 5ª corda (*)
- 18) 1° Piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli

Terze parti A - n. 18

- 1) 3° Flauto con l'obbligo dell'ottavino
- 2) 3° Oboe con l'obbligo del corno inglese
- 3) 2° Clarinetto soprano Sib n. 4
- 4) 2° Clarinetto soprano Sib n. 5
- 5) 2° Clarinetto soprano Sib n. 6
- 6) 3° Clarinetto contralto Mib
- 7) 3° Saxofono contralto Mib
- 8) 2° Saxofono tenore Sib
- 9) Saxofono basso Sib
- 10) 5° Corno con l'obbligo della fila
- 11) 7° Corno con l'obbligo della fila
- 12) 3ª Tromba Sib con l'obbligo del trombino in Sib / La
- 13) 3° Trombone tenore
- 14) 3° Flicorno soprano Sib con obbligo della cornetta
- 15) 3° Flicorno tenore Sib con l'obbligo del flicorno basso
- 16) 2° Flicorno basso grave in Fa
- 17) 3° Flicorno contrabbasso Sib
- 18) 3° Contrabbasso con l'obbligo della 5ª corda (*)

Terze parti B - n. 21

- 1) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 7
- 2) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 8
- 3) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 9
- 4) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 10
- 5) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 11
- 6) 2° Clarinetto Soprano Sib n. 12
- 7) 4° Clarinetto contralto Mib
- 8) 3° Clarinetto basso Sib con l'obbligo del clarinetto contrabbasso Sib
- 9) 4° Saxofono contralto Mib
- 10) 2° Saxofono baritono Mib con l'obbligo del saxofono basso
- 11) 6° Corno con l'obbligo della fila
- 12) 8° Corno con l'obbligo della fila
- 13) 4ª Tromba Sib
- 14) 4° Trombone tenore
- 15) 4° Flicorno soprano Sib con l'obbligo della cornetta
- 16) 2° Flicorno contralto Mib con l'obbligo della cornetta
- 17) 3° Flicorno basso Sib
- 18) 4° Flicorno contrabbasso Sib
- 19) 2° Tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
- 20) 2° Piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli
- 21) 2ª grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli

(*) Nota: Gli orchestrali degli strumenti di contrabbasso a corde allorquando sono chiamati a svolgere servizi istituzionali o cerimonie che prevedono l'esecuzione di attivita' musicali in piedi sono impiegati nelle mansioni di esecutori di tamburi imperiali.)

((8))

TABELLA C

((

| Strumenti | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| /3 Flauti | / 1 | / | / | / 1 | / 1 | / |
| /1 Ottavino | / | / | / 1 | / | / | / |
| /3 Oboe | / 1 | / | / | / 1 | / 1 | / |
| /1 Corno inglese | / | / | / 1 | / | / | / |
| /2 Clarinetti piccoli Mib | / 1 | / | / 1 | / | / | / |
| /22 Clarinetti soprani Sib | / 1 | / 2 | / 5 | / 5 | / 3 | / 6 |
| /4 Clarinetti contralti Mib | / | / 1 | / | / 1 | / 1 | / 1 |
| /3 Clarinetti bassi Sib | / | / 1 | / | / 1 | / | / 1 |
| /2 Fagotti | / | / 1 | / | / 1 | / | / |
| /1 Saxofono soprano Sib | / | / 1 | / | / | / | / |
| /4 Saxofoni contralti Mib | / | / 1 | / 1 | / | / 1 | / 1 |
| /2 Saxofoni tenori Sib | / | / 1 | / | / | / 1 | / |
| /2 Saxofoni baritoni Mib | / | / | / 1 | / | / | / 1 |
| /1 Saxofono basso Sib | / | / | / | / | / 1 | / |
| /8 Corni | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | / 2 | / 2 |
| /4 Trombe Sib | / 1 | / | / 1 | / | / 1 | / 1 |
| /2 Trombe Fa-Mib | / | / 1 | / | / 1 | / | / |
| /4 Tromboni tenori | / 1 | / | / | / 1 | / 1 | / 1 |
| /1 Trombone basso in Fa | / | / | / | / 1 | / | / |
| /2 Flicorni sopranini Mib | / 1 | / 1 | / | / | / | / |
| /4 Flicorni soprani Sib | / 1 | / | / 1 | / | / 1 | / 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|---|
| /2 Flicorni contralti Mib | / | / | 1 | / | / | 1 | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /3 Flicorni tenori Sib | / | 1 | / | / | 1 | / | 1 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /3 Flicorni bassi Sib | / | 1 | / | / | 1 | / | 1 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /2 Flicorni bassi gravi in | / | / | / | / | / | / | / |
| /Fa | / | / | 1 | / | 1 | / | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /4 Flicorni contrabbassi | / | / | / | / | / | / | / |
| /Sib | / | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /3 Contrabbassi a corde | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /1 Pianoforte | / | 1 | / | / | / | / | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /1 Chitarra | / | / | 1 | / | / | / | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /1 Arpa | / | 1 | / | / | / | / | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /1 Timpano | / | 1 | / | / | / | / | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /2 Tamburi | / | / | 1 | / | / | 1 | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /2 Piatti | / | / | / | 1 | / | 1 | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| /2 Grancasse | / | 1 | / | / | / | 1" | / |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

))

((8))

TABELLA D

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

| Titoli | Punteggio |
|--|-------------------------------|
| ===== | |
| Titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato) | Sino ad un massimo di punti 8 |
| ----- | |
| Titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola) | Sino ad un massimo di punti 4 |
| ----- | |
| Titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti) | Sino ad un massimo di punti 8 |

TABELLA E

EQUIPARAZIONE TRA LE PARTI E CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 5 GIUGNO 1965, n. 707 E LE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

=====

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Legge 5 giugno 1965, n. 708 | | Decreto legislativo |
|-----------------------------|--|---------------------|

=====

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------|
| RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI | | RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI |
|------------------------------|--|------------------------------|

1ª Parte

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| Categoria A (n. 12 unita') | | Prime parti A n. 13 |
|----------------------------|--|---------------------|

- | | | |
|---|--|--|
| 1) 1° Flauto; | | 1) 1° Flauto; |
| 2) 1° Oboe; | | 2) 1° Oboe; |
| 3) 1° Clarinetto piccolo lab; | | 3) 1° Clarinetto piccolo lab; |
| 4) 1° Clarinetto piccolo mib; | | 4) 1° Clarinetto piccolo mib; |
| 5) Clarinetto soprano sib solista (n. 1); | | 5) 1° Clarinetto soprano sib solista n. 1; |
| 6) 1° Saxofono soprano sib; | | 6) 1° Saxofono soprano sib; |
| 7) 1° Corno; | | 7) 1° Corno; |
| 8) 1° Tromba sib acuto; | | 8) 1° Tromba sib acuto; |
| 9) 1° Flicorno sopranino mib; | | 9) 1° Trombone tenore; |
| 10) 1° Flicorno soprano sib; | | 10) 1° Flicorno sopranino mib; |
| 11) 1° Flicorno tenore sib; | | 11) 1° Flicorno soprano sib; |
| 12) 1° Flicorno basso sib. | | 11) 1° Flicorno tenore sib; |
| | | 13) 1° Flicorno basso sib. |
-

| | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| Categoria B (n. 13 unita') | | Prime parti B n. 14 |
|----------------------------|--|---------------------|

| | |
|--|---|
| 13) 1° Clarinetto soprano sib spalla (n. 2); | 14) 1° Clarinetto soprano sib spalla n. 2 |
| 14) 1° Clarinetto contralto mib; | 15) 2° Clarinetto soprano sib n. 1; |
| 15) 1° Clarinetto basso sib; | 16) 1° Clarinetto contralto mib; |
| 16) 1° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e percussione); | 17) 1° Clarinetto basso sib; |
| 17) 1° Saxofono contralto mib; | 18) 1° Fagotto; |
| 18) 1° Saxofono tenore sib; | 19) 1° Saxofono contralto mib; |
| 19) 3° Corno; | 20) 1° Saxofono tenore sib; |
| 20) 1° Tromba in fa-mib; | 21) 3° Corno con l'obbligo del primo; |
| 21) 1° Trombone tenore; | 22) 1° Tromba in fa-mib con l'obbligo della tromba sib acuto; |
| 22) 2° Flicorno sopranino mib; | 23) 2° Flicorno sopranino mib; |
| 23) 1° Flicorno contralto mib; | 24) 1° Flicorno contrabbasso sib; |
| 24) 1° Flicorno contrabbasso sib; | 25) Pianoforte con l'obbligo di tutti gli strumenti a tastiera e dell'archivio; |
| 25) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione); | 26) Timpano con l'obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, ecc.); |
| | 27) Grancassa e strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, ecc.) con l'obbligo dei timpani. |

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 2ª parte,
suddivisa in categorie A e B, risulta dal seguente specchio:

2ª Parte

| | | |
|---|--|---|
| ===== Categoria A (n. 18 unita) ===== | | ===== Seconde parti A n. 20 ===== |
| 1) Ottavino (con l'obbligo del | | 1) Ottavino con l'obbligo del |

| | |
|---|--|
| flauto); | flauto; |
| ----- | |
| 2) Corno inglese (con l'obbligo dell'ofoe); | 2) Corno inglese con l'obbligo dell'ofoe; |
| ----- | |
| 3) 2° Clarinetto piccolo mib; | 3) 2° Clarinetto piccolo lab con l'obbligo del clarinetto piccolo mib; |
| ----- | |
| 4) 1° Clarinetto soprano sib n. 3; | 4) 2° Clarinetto piccolo mib con l'obbligo del clarinetto piccolo lab; |
| ----- | |
| 5) 1° Clarinetto soprano sib n. 4; | 5) 1° Clarinetto soprano sib n. 3; |
| ----- | |
| 6) 1° Clarinetto soprano sib n. 5; | 6) 1° Clarinetto soprano sib n. 4; |
| ----- | |
| 7) 1° Clarinetto soprano sib n. 6; | 7) 1° Clarinetto soprano sib n. 5; |
| ----- | |
| 8) 2° Clarinetto soprano sib n. 1; | 8) 1° Clarinetto soprano sib n. 6; |
| ----- | |
| 9) 2° Saxofono contralto mib; | 9) 2° Clarinetto soprano sib n. 2; |
| ----- | |
| 10) 1° Saxofono baritono; | 10) 2° Saxofono contralto mib; |
| ----- | |
| 11) 2° Corno; | 11) 1° Saxofono baritono mib; |
| ----- | |
| 12) 2ª Tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa); | 12) 2° Corno; |
| ----- | |
| 13) 1ª Tromba sib basso; | 13) 2ª Tromba sib acuto con l'obbligo del trombino sib; |
| ----- | |
| 14) 2° Flicorno soprano sib; | 14) 1ª Tromba sib basso; |
| ----- | |
| 15) 2° Flicorno tenore sib; | 15) 2° Flicorno soprano sib; |
| ----- | |
| 16) Flicorno basso grave in fa; | 16) 1° Flicorno contralto mib; |
| ----- | |
| 17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei | 17) 2° Flicorno tenore sib; |
| ----- | |
| timpani e degli altri strumenti a percussione); | |
| ----- | |
| 18) Grancassa (con l'obbligo dei | 18) 1° Flicorno basso grave in fa; |

| | | |
|--|--|--|
| piatti e degli altri strumenti a percussione) | | |
| ----- | | |
| | | 19) Chitarra con l'obbligo della chitarra classica e dell'archivio; |
| ----- | | |
| | | 20) 1° Tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione; |
| ===== | | |
| Categoria B (n. 20 unita) | | Seconde parti B in 18 |
| ===== | | |
| 19) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino); | | 21) 2° Flauto con l'obbligo dell'ottavino; |
| ----- | | |
| 20) 2° Oboe (con l'obbligo del corno inglese); | | 22) 2° Oboe con l'obbligo del corno inglese; |
| ----- | | |
| 21) 1° Clarinetto soprano sib n. 7; | | 23) 1° Clarinetto soprano sib n. 7; |
| ----- | | |
| 22) 1° Clarinetto soprano sib n. 8; | | 24) 1° Clarinetto soprano sib n. 8; |
| ----- | | |
| 23) 1° Clarinetto soprano sib n. 9; | | 25) 1° Clarinetto soprano sib n. 9; |
| ----- | | |
| 24) 1° Clarinetto soprano sib n. 10; | | 26) 1° Clarinetto soprano sib n. 10; |
| ----- | | |
| 25) 2° Clarinetto soprano sib n. 2; | | 27) 2° Clarinetto soprano sib n. 3; |
| ----- | | |
| 26) 2° Clarinetto contralto mib; | | 28) 2° Clarinetto contralto mib; |
| ----- | | |
| 27) 2° Clarinetto basso sib; | | 29) 2° Clarinetto basso sib; |
| ----- | | |
| 28) 2° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione); | | 30) 2° Fagotto con l'obbligo del contrabbasso ad ancia; |
| ----- | | |
| 29) 2° Saxofono soprano sib; | | 31) 2° Saxofono soprano sib; |
| ----- | | |
| 30) 4° Corno; | | 32) 4° Corno con l'obbligo del secondo; |
| ----- | | |
| 31) 2ª Tromba in fa-mib; | | 33) 2ª Tromba in fa-mib con l'obbligo della tromba sib acuto; |
| ----- | | |
| 32) 2° Trombone tenore; | | 34) 2° Trombone tenore; |
| ----- | | |
| 33) Trombone basso in fa; | | 35) Trombone basso in fa; |
| ----- | | |
| 34) 2° Flicorno contralto mib; | | 36) 2° Flicorno basso sib; |
| ----- | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 35) 2° Flicorno basso sib; | 37) 2° Flicorno contrabbasso sib; |
| ----- | |
| 36) 1° Flicorno basso grave in mib; | 38) 1° Piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli) |
| ----- | |

37) 2° Flicorno contrabbasso sib;

38) 1° Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 3ª parte, suddivisa in categorie A e B, risulta dal seguente specchio:

```

=====
3ª Parte Categoria A (n. 15 unita) |           Terze parti A n. 17
=====
1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino); | 1) 3° Flauto con l'obbligo dell'ottavino;
-----
2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese); | 2) 3° Oboe con l'obbligo del corno inglese;
-----
3) 1° Clarinetto soprano sib n. 11; 3) 2° Clarinetto soprano sib n. 4;
-----
4) 1° Clarinetto soprano sib n. 12; 4) 2° Clarinetto soprano sib n. 5;
-----
5) 2° Clarinetto soprano sib n. 3; 5) 2° Clarinetto soprano sib n. 6;
-----
6) 2° Clarinetto soprano sib n. 4; 6) 3° Clarinetto contralto mib;
-----
7) 3° Clarinetto contralto mib; | 7) Clarinetto contrabbasso mib;
-----
    
```

| | |
|--|--|
| 8) Clarinetto contrabbasso mib; | 8) 3° Saxofono contralto mib; |
| ----- | ----- |
| 9) 3° Saxofono contralto mib; | 9) 2° Saxofono tenore sib; |
| ----- | ----- |
| 10) 2° Saxofono tenore sib; | 10) Saxofono basso sib; |
| ----- | ----- |
| 11) Saxofono basso sib; | 11) 5° Corno con l'obbligo della fila; |
| ----- | ----- |
| 12) Contrabbasso ad ancia; | 12) 3° Tromba sib acuto con l'obbligo della tromba in re; |
| ----- | ----- |
| 13) 3° Tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa); | 13) 30 Trombone tenore; |
| ----- | ----- |
| 14) 3° Flicorno soprano sib; | 14) 3° Flicorno soprano sib; |
| ----- | ----- |
| 15) 3° Flicorno tenore sib. | 15) 3° Flicorno tenore sib; |
| ----- | ----- |
| | 16) 2° Flicorno basso grave in fa; |
| ----- | ----- |
| | 17) 3° Flicorno contrabbasso sib. |
| ===== | ===== |
| Categoria B (n. 24 unita) | Terze parti B n. 21 |
| ===== | ===== |
| 16) 2° Clarinetto piccolo lab; | 18) 2° Clarinetto soprano sib n. 7; |
| ----- | ----- |
| 17) 2° Clarinetto soprano sib n. 5; | 19) 2° Clarinetto soprano sib n. 8; |
| ----- | ----- |
| 18) 2° Clarinetto soprano sib n. 6; | 20) 2° Clarinetto soprano sib n. 9; |
| ----- | ----- |
| 19) 2° Clarinetto soprano sib n. 7; | 21) 2° Clarinetto soprano sib n. 10; |
| ----- | ----- |
| 20) 2° Clarinetto soprano sib n. 8; | 22) 2° Clarinetto soprano sib n. 11; |
| ----- | ----- |
| 21) 2° Clarinetto soprano sib n. 9; | 23) 2° Clarinetto soprano sib n. 12; |
| ----- | ----- |
| 22) 2° Clarinetto soprano sib n. 10; | 24) 4° Clarinetto contralto mib; |
| ----- | ----- |
| 23) 4° Clarinetto contralto mib; | 25) 3° Clarinetto basso sib con l'obbligo del clarinetto contrabbasso sib; |
| ----- | ----- |
| 24) 3° Clarinetto basso sib (con l'obbligo del clarinetto contrabbasso sib); | 26) 4° Saxofono contralto mib; |
| ----- | ----- |
| 25) 4° Saxofono contralto mib; | 27) 2° Saxofono baritono mib; |
| ----- | ----- |
| 26) 2° Saxofono baritono mib; | 28) 6° Corno con l'obbligo della fila; |

| | |
|--|---|
| 27) 5° Corno; | 29) 4ª Tromba sib acuto; |
| 28) 4ª Tromba sib acuto; | 30) 2ª Tromba sib acuto; |
| 29) 3ª Tromba fa-mib; | 31) 4° Trombone tenore; |
| 30) 2ª Tromba sib basso; | 32) 4° Flicorno soprano sib; |
| 31) 3° Trombone tenore; | 33) 2° Flicorno contralto mib; |
| 32) Trombone contrabbasso sib; | 34) 3° Flicorno basso sib; |
| 33) 4° Flicorno soprano sib; | 35) 4° Flicorno contrabbasso sib; |
| 34) 3° Flicorno contralto mib; | 36) 2° Tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli); |
| 35) 3° Flicorno basso sib; | 37) 2° Piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono xilofono, marimba, campanelli); |
| 36) 2° Flicorno basso grave mib; | 38) 2ª Grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione (esclusi timpano, vibrafono xilofono, marimba, campanelli); |
| 37) 3° Flicorno contrabbasso sib; | |
| 38) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione); | |
| 39) 2° Piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione). | |

TABELLA C

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI DISTRIBUITI
NELLE VARIE CATEGORIE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA F

(((EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICOSCIENTIFICA O TECNICA)

```

=====
/   Qualifiche del           /
/ personale della Banda     /
/ Musicale della Polizia / Qualifiche del personale che espleta /
/   Di Stato           /attivit  tecnico-scientifica o tecnica/
+-----+-----+
/Orchestrale ispettore /
/tecnico           /Ispettore tecnico /
+-----+-----+
/Orchestrale ispettore /
/capo tecnico       /Ispettore capo tecnico /
+-----+-----+
/Orchestrale ispettore /
/superiore tecnico   /Ispettore superiore tecnico /
+-----+-----+
/Orchestrale primo     /
/livello              /Sostituto direttore tecnico /
+-----+-----+
/Maestro vice direttore /
/ - direttore tecnico  /
/ principale           /Direttore tecnico principale /
+-----+-----+
/Maestro vice direttore /
/ - direttore tecnico  /
/ capo                 /Direttore tecnico capo /
+-----+-----+
/Maestro direttore -   /
/direttore tecnico capo /Direttore tecnico capo /
+-----+-----+
/Maestro direttore -   /
/direttore tecnico     /
/ superiore            /Direttore tecnico superiore /
+-----+-----+
/Maestro direttore -   /
/ primo dirigente tecnico /Primo Dirigente tecnico /
+-----+-----+
))
    
```

TABELLA G

(((PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO)

```

+-----+
/           ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA           /
+-----+
/           /           /           / Orchestrale /           /
/           / Orchestrale / Orchestrale / Ispettore / Orche- /
/ QUALIFICHE / Ispettore / Ispettore / Tecnico Supe- / strale - /
    
```

| | Tecnico | Tecnico Capo | riore | I Livello |
|---------------|---------|--------------|-------|-----------|
| III PARTE / B | 7(*) | 8 | 4 | (**) |
| A | 7(*) | 6 | 4 | (**) |
| II PARTE / B | -- | 8(*) | 4 | (**) |
| A | -- | 6(*) | 4 | (**) |
| I PARTE / B | -- | 2(*) | 4 | (**) |
| A | -- | -- | 2(*) | (**) |

(*) Qualifica di ingresso.

(**) Fino al compimento del limite di eta'.))

((TABELLA G-bis

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO)

| ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA | | | |
|---|---|---|--|
| Maestro direttore - direttore tecnico superiore | Maestro direttore - direttore tecnico superiore | Maestro direttore - primo dirigente tecnico | |
| 8 | 8 | (*) | |

(*) Fino al compimento del limite di eta'.

(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL VICE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO)

| ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA | | | |
|---|---|-----|--|
| Vice maestro direttore - direttore tecnico principale | Vice maestro direttore - direttore tecnico capo | | |
| 8 | | (*) | |

(*) Fino al compimento del limite di eta'.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, Presidente del
Consiglio

dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 12

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera zzz)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

[...]

zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso".